

STATUTO

della Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata:

"MO.VE TORINO Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata"

siglabile "MO.VE TORINO s.s.d. a r.l."

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata:

"MO.VE TORINO Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata"

siglabile " MO.VE TORINO s.s.d. a r.l.",

disciplinata dall'art. 90 della legge n. 289/2002, come modificato dalla legge n.128/2004 e successive modificazioni e/o integrazioni e dall'articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986.

Articolo 2

Oggetto

1. La società è senza fine lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del Codice Civile.

2. La società ha per oggetto l'esercizio di attività nei settori dello sport e della promozione sportiva in genere ed in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere.

3. La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto le seguenti attività:

- contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini tutti con particolare attenzione alle categorie svantaggiate e con difficoltà di accesso alla pratica sportiva. Favorire l'aggregazione e la pratica dello sport come occasione per la rimozione delle discriminazioni di qualunque tipo, attraverso l'educazione ad un senso comunitario solidale da sperimentarsi nella dinamica di squadra, nelle regole di convivenza e condivisione, nella non violenza e nella tolleranza;
- promuovere e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva in genere e con particolare attenzione ed interesse per alcune Discipline Sportive riconosciute dal CONI quali: PADEL

(O TENNIS PADDLE), BEACH VOLLEY, ATLETICA LEGGERA, ARRAMPICATA SPORTIVA, BICICLETTA CORSA, CICLISMO, RUGBY, CALCIO, DUATHLON, TRIATHLON;

- promuovere e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica di stili di vita non sedentari ed attivi come forma di prevenzione e cura delle malattie metaboliche, cardiovascolari e del sistema immunitario. Diffondere la pratica dello sport come terapia e sostegno nelle patologie di carattere psichico e nervoso, cardiocircolatorio e medico in genere. proporre percorsi formativi ed educativi che contribuiscano alla crescita personale di bambine e bambini e dei minori in genere, attraverso il rafforzamento dei valori fondanti dello sport quali la lealtà, la condivisione ed il rispetto;
- promuovere in particolar modo il coinvolgimento ad attività collettive di carattere motorio della popolazione ultrasessantenne, come strumento di partecipazione e socializzazione;
- promuovere l'abbattimento e la rimozione di ogni ostacolo, di carattere fisico o procedurale, alla libera partecipazione alla attività sportiva degli individui che dispongano di abilità differenti e che per queste vengano limitati nei loro diritti;
- avanzare proposte agli Enti sportivi e pubblici per un'adeguata programmazione sportiva inclusiva sul territorio;
- organizzare attività sportive in genere: corsi di formazione, seminari, gare, stage, prove pratiche, allenamenti, tornei, raduni per la pratica e la diffusione degli sport praticati, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto;
- promozione, diffusione e pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire il rapporto tra Soci;
- istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci.

4. La società accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e

ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la società stessa delibererà di aderire. La società si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

5. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

- a) costruire, ristrutturare, condurre e gestire impianti e strutture sportive e ricreative in genere;
- b) acquisire in proprietà, condurre o gestire immobili da destinare ad attività sportive o ricreative, comprese le aree annesse e i servizi ad essi accessori, quali posti di ristoro, ristoranti, bar, centri benessere;
- c) svolgere attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, compresa la concessione in uso, in locazione o ad altro titolo, di spazi e servizi, nei confronti di iscritti, tesserati e partecipanti di altri enti e società che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi tesserati e partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
- d) concedere a terzi l'utilizzo di propri beni, mobili o immobili, a vario titolo;
- e) promuovere altre attività volte al conseguimento dello scopo sociale, ad esempio attività motoria a scopo riabilitativo, a scopo di recupero e di rieducazione funzionale e, in generale, assumere iniziative a supporto della promozione della salute individuale e collettiva nei suoi molteplici aspetti;
- f) organizzare gare, tornei, manifestazioni e spettacoli sportivi, eventi ricreativi e culturali;
- g) promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, anche attraverso forme di pubblicità e sponsorizzazioni e, inoltre, per la stessa finalità, utilizzare modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- h) curare la redazione, la stampa e la diffusione di pubblicazioni di carattere ricreativo, sportivo, culturale e turistico;
- i) stipulare contratti e convenzioni con società ed enti di qualsiasi natura;
- l) esercitare attività di commercio all'ingrosso e al minuto di articoli, attrezzature e materiali sportivi;
- m) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e gestionale ivi comprese le operazioni finanziarie, l'assunzione di mutui passivi, la concessione di fidejussioni ed avalli, anche a favore di terzi, la concessione di ipoteche e ogni operazione si possa ritenere utile, necessaria o pertinente alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Le operazioni finanziarie non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

Le attività comprese nell'oggetto sociale che richiedono per il loro svolgimento specifiche autorizzazioni da parte dell'autorità amministrativa, potranno essere intraprese solo dopo aver ottenuto le stesse.

Per il raggiungimento di questi scopi, la società potrà assumere tutte le iniziative necessarie o semplicemente utili.

E' espressamente esclusa l'attività di intermediazione finanziaria e la raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche.

6. Senza eccezione o riserva alcuna da parte dei soci, devono ritenersi comunque escluse dall'oggetto sociale quelle attività sopra specificate per le quali norme inderogabili di legge, presenti o future, richiedono una diversa forma e/o struttura sociale ovvero modalità di esercizio in via esclusiva ovvero che vengono esercitate solo dagli iscritti in albi professionali, ovvero, infine, che comunque non possono essere esercitate dalla presente società.

Articolo 3

Sede

La società ha sede in Torino, Corso Casale n. 144.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, in Italia ed all'estero, unità locali operative quali succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea dei soci.

Articolo 5

Capitale e finanziamento soci

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile e potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti, ma attribuiscono i diritti previsti dalla normativa di settore, come previsto dall'articolo 148, comma 8, lett. e) del DPR 917/1986.

L'aumento di capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e 2481-bis del codice civile, in quanto applicabili, dato il divieto di distribuzione degli utili per le società sportive dilettantistiche, con possibilità di offerta anche a soggetti terzi non soci.

La riduzione del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2482 e 2482-bis del codice civile, in quanto applicabili, dato il divieto di distribuzione degli utili per le società sportive dilettantistiche.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del

Collegio sindacale o del revisore, se nominati, a condizione che sia garantita la comunicazione ai soci con altro mezzo idoneo, a scelta dell'Organo amministrativo.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali o dal Registro delle Imprese.

Articolo 7

Delle Partecipazioni e del Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

In applicazione del diritto del principio di democraticità di cui al comma 18 dell'articolo 90, L. 289/2002, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono trasferibili per atto tra vivi, anche a titolo gratuito, con il consenso preventivo dei soci cedenti.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria quota dovrà comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, indicando le generalità del potenziale acquirente, il prezzo richiesto o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute e, sempre, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, comunicare al socio che intende alienare la loro decisione. Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci. Il diritto di prelazione può essere esercitato solamente per lo stesso bene o diritto oggetto della comunicazione da parte del socio alienante.

Il valore delle quote, in mancanza di accordo, verrà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società, tenendo conto del suo valore di mercato, tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la società.

Se nessun socio esercita il diritto di prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile.

Articolo 8

Del Trasferimento delle partecipazioni per causa di morte

Nel caso di morte di un socio, le quote del socio defunto si consolideranno nei soci superstiti, i quali dovranno liquidare e pagare agli eredi e/o legatari quanto di loro spettanza in proporzione al patrimonio sociale con le modalità indicate all'art. 7; è comunque facoltà dei soci superstiti di continuare la società con gli eredi e/o legatari del socio defunto, se questi lo consentono, ma ad essi è fatto obbligo in tal caso di nominare un rappresentante comune.

Articolo 9

Recesso

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473, 1° comma, del codice civile.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriversi al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla società.

Articolo 10

Esclusione

Il socio sarà escluso dalla società:

- per utilizzo a scopi personali ed estranei alla attività sociale del patrimonio e delle risorse umane e materiali della società;
- nel caso adottati comportamenti non conformi al raggiungimento dell'oggetto sociale e lesivi dell'interesse della società e dei soci;
- nel caso sia destinatario di un provvedimento di radiazione da parte del C.O.N.I o di Organismi Sportivi di riferimento cui la società sia affiliata, per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale;
- in caso di condanna penale per aver commesso azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
- in caso di suo assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale;

- in caso di dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno;
- per mancato conferimento di quanto dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- per mancato rinnovo da parte del socio di una fidejussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
- per pignoramento della quota.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Articolo 11

Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dall'articolo 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi esclusivamente al valore nominale, dedotte se del caso le eventuali perdite e sopravvenienze passive, in conformità alla normativa di settore.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento al quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Articolo 12

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, nel rispetto del diritto di distribuzione degli utili ai soci stabilito dall'art. 31 del presente statuto;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei componenti dell'organo di controllo o del revisore;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dell'organo di controllo o del revisore;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) l'esclusione di un socio;

- i) l'autorizzazione per l'acquisto, la vendita e l'affitto di immobili, di aziende o rami d'azienda.

Articolo 13

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti nei libri sociali o nel Registro delle Imprese.

Articolo 14

Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- l'Organo amministrativo;
- l'Organo di controllo, se nominato.

Articolo 15

Formazione delle decisioni dei soci

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare
- b) mediante consultazione scritta
- c) sulla base del consenso espresso per iscritto

Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere e), f), g), del precedente articolo 12 oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 16

Assemblea

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Il termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni dall'Organo Amministrativo, quando particolari esigenze lo richiedano e comunque secondo le condizioni previste dalla legge.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Anche senza nessuna formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato e nessuno si opponga alle materie da trattare.

Le Assemblee dei soci si possono svolgere anche in più luoghi, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le decisioni dei soci di competenza dell'assemblea possono essere adottate e verbalizzate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta può essere promossa da ciascun amministratore.

Ai fini della consultazione scritta gli amministratori dovranno predisporre un apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione, il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. Le ulteriori modalità dovranno essere definite all'atto della decisione di procedere a consultazione scritta.

Articolo 17

Partecipazione alle assemblee - Deleghe

Possono intervenire all'assemblea, tutti i soci che siano stati espressamente comunicati e risultanti dal Registro delle Imprese, e comunque notiziati ai sensi di legge e di statuto.

Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea, qualunque sia il valore della partecipazione posseduta, sempre che ciò non sia vietato da norme inderogabili di legge, presenti e/o future.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, purché non amministratore, sindaco o dipendente della società.

L'assemblea è presieduta dal Presidente ovvero da persona da lui designata e, in difetto, eletta dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario o da un notaio e quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione.

Articolo 18

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 19

Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto a voto, salvo nei casi previsti dalle lettere e), f), g), del precedente articolo 12 nei quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto a voto.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 20

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 21

Amministratori

La società è amministrata, su decisione dei soci in sede di nomina da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di due ad un massimo di dieci membri.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Nel Consiglio di Amministrazione composto da due soli membri, è l'assemblea che procede alla nomina e provvede all'attribuzione delle cariche sociali; in questa circostanza, le delibere del Consiglio di Amministrazione sono prese all'unanimità; le dimissioni di un membro fanno automaticamente decadere anche l'altro, previa convocazione dell'assemblea per la sostituzione.

L'amministratore destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi predetti.

L'amministratore che contravviene al divieto previsto dal presente articolo, decade dalla carica e, per tutto il periodo della inibizione, non può ricoprire cariche sociali.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o Disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Articolo 22

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina a tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determinato. In caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno. L'assunzione dell'incarico di amministratore nella società, vale come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 del codice civile.

Articolo 23

Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 24, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il fax, la posta elettronica o la posta elettronica certificata.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 24

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

In caso di richiesta di anche un solo Amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati, sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 25

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le operazioni per le quali è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del Consiglio

decadono dalla carica e devono entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 26

Rappresentanza

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 27

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale determinato in base a criteri qualitativi e quantitativi, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 10 comma 6, lett c) del D. Lgs. 460/1997.

In caso di nomina di un Comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, sempre nei limiti previsti dalla norma di cui al comma precedente.

Articolo 28

Organo di Controllo

La società può nominare a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, un singolo Sindaco, un Collegio Sindacale o un Revisore Contabile.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria.

Articolo 29

Composizione e durata

Il Sindaco Unico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i Sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel Registro dei Revisori.

Il Revisore Contabile esercita il controllo contabile sulla società e deve essere iscritto al Registro dei Revisori.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

I sindaci e il revisore sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Le riunioni potranno tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 24 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

I sindaci ed il revisore sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci e del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nei limiti previsti dall'articolo 10 comma 6, lett. c) del D. Lgs. 460/1997.

Articolo 30

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

Articolo 31

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo ha l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio a norma di legge.

L'assemblea, con le maggioranze previste dall'articolo 19 del presente Statuto, approva lo stesso e determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 2, essendo espressamente vietata la distribuzione, anche in forme indirette, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge ai sensi dell'articolo 148, comma 8, lettera a) del D.P.R. 917/1986.

Articolo 32

Scioglimento e liquidazione – Rinvio alle norme di settore

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto per:

- a) il decorso del termine;
- b) il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter del codice civile;
- e) l'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del codice civile;
- f) deliberazione dell'assemblea;
- g) le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale - da intendersi al suo valore nominale - dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, al C.O.N.I., ad Organismi Sportivi e comunque a fini sportivi, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Eventuali clausole dell'atto costitutivo e/o dello Statuto in contrasto con norme imperative e/o con le norme specifiche per le società sportive dilettantistiche sono eliminate o sostituite di diritto, senza eccezione e/o

riserva alcuna da parte dei soci, di guisa che l'eventuale nullità delle stesse non potrà mai importare la nullità del contratto sociale.

Articolo 33

Competenza giudiziaria

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove si trova la sede della società su istanza della parte più diligente.

L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito del presente statuto.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitro.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Articolo 34

Comunicazioni

Le comunicazioni da effettuare ai soci, agli amministratori, ai sindaci, al revisore o ai liquidatori mediante raccomandata o raccomandata con avviso di ricevimento possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata *brevi manu* sottoscritta in calce per ricevuta dai destinatari o a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 35

Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato o previsto nel presente Statuto, si fa esplicito riferimento e rinvio alle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata contenute nel codice civile e nelle leggi speciali vigenti in materia.